



NOTA OPERATIVA N. 56

Roma, 22 dicembre 2010

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

**OGGETTO: 1) D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 –
Ulteriori precisazioni in materia pensionistica.
2) Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Legge n.
183/2010).**

SOMMARIO: 1) Effetti correlati all'abrogazione della legge n. 322/1958 (costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps);- 1.1. Prerogative riconosciute ad un soggetto iscritto all'Inpdap – 1.2. Modalità di liquidazione delle pensioni in regime di totalizzazione; 2) Nuovo regime delle decorrenza delle pensioni di anzianità e vecchiaia di cui al commi da 1 a 5 dell'articolo 12 della legge n. 122/2010 – 2.1. Prima data utile di accesso della finestra mobile - 2.2. Trasformazione rapporto di lavoro ai sensi del decreto n. 331/1997 ; 3) Esonero dal servizio di cui all'articolo 72 del DL n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 e nuove finestre di accesso al trattamento pensionistico; 4) Fattispecie particolari relative al comparto scuola – 4.1. Personale del comparto Scuola con contratto di lavoro a tempo determinato – 4.2. Dirigenti scolastici 5) Età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario Servizio sanitario nazionale.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, nonché ad altre specifiche tematiche pensionistiche.

Con la presente si ritiene utile, pertanto, riepilogare le diverse casistiche oggetto di quesito, esaminando in dettaglio alcuni aspetti già trattati nella circolare n. 18/2010 e fornendo altresì indicazioni relativamente alla modifica dell'età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale introdotta dall'art. 22 della legge n. 183/2010.

1) Effetti correlati all'abrogazione della legge n. 322/1958 (costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps)

Come rappresentato nella Circolare n. 18 del giorno 8 ottobre 2010, l'abrogazione della legge 2 aprile 1958 n. 322, che, attraverso il trasferimento dei contributi, consentiva comunque agli iscritti all'Inpdap di ricevere una prestazione dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps, comporta la possibilità per l'Istituto di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.

Considerato che la necessità di assicurare detta tutela previdenziale da parte dell'Inpdap è collegata all'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione presso l'Inps, gli effetti della stessa sono direttamente e temporalmente correlati alla data di entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010) e dipendono dalla disciplina applicabile in virtù della Cassa di iscrizione dei soggetti interessati.

In particolare:

- per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, poiché la costituzione della posizione assicurativa, in caso di cessazione senza diritto a pensione, avveniva esclusivamente a domanda degli interessati (art. 38, ultimo capoverso della legge n. 1646/1962), l'Istituto riconosce il diritto alla prestazione pensionistica, in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi e al compimento del requisito anagrafico, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa, se non è stata presentata alcuna domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010;
- per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS), per contro, la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps operava d'ufficio in tutti i casi di cessazione senza aver maturato diritto a pensione presso questo Istituto; di conseguenza per le cessazioni intervenute entro la data del 30 luglio 2010, l'Inpdap continua ad effettuare la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps mentre per quelle intervenute a partire dal 31 luglio 2010 l'Istituto riconosce, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico, sempre in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi, al raggiungimento del requisito anagrafico.



Resta in ogni caso confermato il regime di decorrenze introdotto dall'articolo 12 della legge n. 122/2010 (cd. finestra mobile) .

Il riconoscimento della prestazione pensionistica, sia di vecchiaia che di anzianità, è in ogni caso subordinato alla presentazione della relativa domanda da parte degli interessati.

L'eventuale preavviso in corso alla data del 30 luglio 2010 non rappresenta in alcun caso una fattispecie derogatoria all'abrogazione della legge n. 322/1958. Di conseguenza, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione comunque intervenute in data successiva al 31 luglio 2010, di tutto il personale iscritto a questo Istituto, non si può più procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps; alla maturazione del requisito anagrafico richiesto per la tipologia di pensione ed in presenza della contribuzione minima prescritta, l'Inpdap provvederà alla liquidazione della prestazione pensionistica spettante, previa presentazione della relativa istanza e secondo il regime di decorrenze stabilito dall'articolo 12 della legge n. 122/2010.

Per completezza di esposizione, si rappresenta che l'articolo 12, comma 12-undecies della legge in esame abroga le disposizioni normative correlate alla costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps, mantenendo inalterate le disposizioni che ne prevedono l'annullamento.

Di conseguenza, nei confronti degli iscritti a questo Istituto continuano a trovare applicazione le norme che prevedono l'annullamento della posizione assicurativa costituita nell'Inps e, in particolare:

- l'articolo 42 della legge n. 1646/1962 per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza (CPDEL, CPS, CPI e CPUG);
- l'articolo 127 del DPR n. 1092/1973 per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS).

1.1. Prerogative riconosciute ad un soggetto iscritto all'Inpdap

L'iscritto è un soggetto che può vantare contribuzione accreditata presso questo Istituto che non abbia già dato titolo ad un trattamento di quiescenza anche se non sia più in servizio.

Di conseguenza, a partire dal 31 luglio 2010, l'iscritto, come sopra individuato, può presentare a questo Istituto, domanda di ricongiunzione, riscatto, accredito figurativo ecc., ancorché abbia già risolto il rapporto di lavoro o sia cessato dal servizio.

Nel caso in cui l'istanza di valorizzazione di un periodo o servizio da parte dell'iscritto avvenga dopo la cessazione o, nei casi di riscatto o computo dopo che siano decorsi 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio stesso, la domanda produce effetti esclusivamente dalla data di presentazione della stessa.



Si prenda ad esempio il caso di un dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione nel gennaio 2011 con 61 anni di età e 31 di anzianità contributiva che presenta domanda di riscatto laurea nel 2013, quindi oltre il termine dei 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In tale ipotesi, l'iscritto non dovrà attendere il compimento del 65° anno di età per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in quanto la valorizzazione dei 4 anni di laurea consente il raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di anzianità (nel 2011 – quota 96 = 61 anni di età e 35 di contribuzione) ma l'accesso a quest'ultima avverrà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e sempre nel rispetto della c.d. finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

1.2. Modalità di liquidazione delle pensioni in regime di totalizzazione

Come è noto, la quota parte a carico dell'Inpdap, nonché degli altri enti previdenziali pubblici, nei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e s.m.i, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, salva l'ipotesi in cui l'iscritto abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad un'autonoma pensione; in tale ultima fattispecie il "pro quota" è calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.

L'evoluzione interpretativa delle prerogative riconoscibili ad un iscritto determina una modifica anche in merito alla liquidazione della quota di pensione Inpdap in regime di totalizzazione di cui al D.lgs. n. 42/2006, in quanto l'autonomo diritto, condizione necessaria per la liquidazione della quota di pensione di competenza con il sistema di calcolo retributivo, si intende in ogni caso conseguito a partire dal 31 luglio 2010 in presenza dei requisiti minimi contributivi prescritti, e quindi anche in assenza di contestuale raggiungimento, in costanza di attività lavorativa, del requisito anagrafico di 65 anni prescritto per una pensione di vecchiaia.

In pratica, nel caso di pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, l'iscritto ha diritto alla liquidazione della quota di pensione a carico dell'Inpdap con il sistema retributivo a condizione che abbia raggiunto almeno 20 anni di contribuzione (ovvero 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31/12/1992); resta inteso che l'erogazione del trattamento pensionistico avverrà solo a seguito di maturazione del prescritto requisito anagrafico di 65



anni e nel rispetto del nuovo regime di decorrenze sancite dall'articolo 12, comma 3 della legge n. 122/2010 (decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti).

2) Nuovo regime di decorrenza delle pensioni di anzianità e vecchiaia (art. 12, commi da 1 a 5, della legge n. 122/2010)

2.1 Prima data utile di accesso della finestra mobile

Per quanto attiene la locuzione "trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti", si rappresenta che per gli iscritti a questo Istituto la decorrenza del trattamento può avvenire anche all'interno del mese di destinazione e quindi non necessariamente il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti; di conseguenza, l'accesso al pensionamento in base al nuovo regime di decorrenze può essere riconosciuto dal giorno successivo ai 12 mesi dalla maturazione del requisiti.

2.2 Trasformazione rapporto di lavoro ai sensi del decreto n. 331/1997

Poiché le nuove disposizioni in merito alle decorrenze delle pensioni (finestra mobile) hanno portata generale, con la sola esclusione delle fattispecie derogatorie previste dalla legge n. 122/2010, anche nei confronti del personale che trasforma il rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico ai sensi del decreto n. 331/1997, trovano applicazione le c.d. finestre mobili, fatta eccezione per il personale del comparto scuola che è derogato dal nuovo regime delle decorrenze.

In particolare, nei confronti dei soggetti che a partire dal 1° gennaio 2011 acquisiscono i requisiti minimi prescritti per il diritto a pensione e chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 331/1997, la decorrenza della trasformazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tenendo presente la finestra mobile.

3) Esonero dal servizio di cui all'articolo 72 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 e nuove finestre di accesso al trattamento pensionistico.

Il personale in esonero ai sensi dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, non rientra tra le casistiche escluse dalla nuova disciplina di accesso ai trattamenti pensionistici (c.d. finestra mobile) e, pertanto, anche nei casi di esonero già in corso al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del citato D.L. 78/2010) trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile) in tutti i casi di maturazione dei prescritti requisiti a decorrere dal 2011.



Per completezza di esposizione si rappresenta che il Dipartimento della Funzione pubblica – servizio trattamento del personale, con nota DFP 0048733 del 3 novembre 2010, ha espresso il seguente parere: *“Per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle finestre, occorre distinguere a seconda che l'esonero sia già in corso all'entrata in vigore del DL. N. 78 del 2010 (31 maggio 2010) o debba essere ancora concesso o attivato. Se l'esonero era già in corso, l'entrata in vigore del nuovo regime della finestra mobile porterà come conseguenza l'allungamento del periodo dell'esonero retribuito superando il limite del quinquennio. Questo, in analogia a quanto avviene per i dipendenti che sono in servizio nell'amministrazione, per i quali prosegue il rapporto di lavoro sino al momento in cui possono conseguire il trattamento pensionistico (si veda sul punto la circolare INPDAP n. 18 del 2010). Se l'esonero non è stato ancora concesso o attivato, la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo presente la finestra mobile, mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero”*.

4) Fattispecie particolari relative al comparto scuola

4.1 Personale del comparto scuola con contratto di lavoro a tempo determinato

Come specificato nella Circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010, il regime delle decorrenze per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità del personale del comparto Scuola continua ad essere quello previsto dall'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 il quale prevede che *“la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno”*.

La suddetta speciale disciplina, poiché correlata alla necessità di assicurare la continuità didattica nell'insegnamento, è applicabile esclusivamente nei confronti del personale del comparto Scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato; per quanto attiene il personale scolastico a tempo determinato, considerato che la risoluzione del rapporto di lavoro è predeterminata in fase di assunzione o conferimento dell'incarico e che quindi tale rapporto si esaurisce naturalmente alla scadenza contrattuale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previste per la generalità dei lavoratori ed in particolare l'accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità, è riconosciuto decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti: al riguardo si rappresenta che nei confronti del personale incaricato continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di trattamento di quiescenza di cui all'articolo 8 della legge n.



- 831/1961 che prevede, tra l'altro, il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di servizio effettivo.

4.2 Dirigenti scolastici

La cessazione dal servizio di detto personale è disciplinata dal CCNL dell'area V della Dirigenza che prevede specifici termini di preavviso nei casi di dimissioni dal servizio.

La presenza di specifici termini contrattuali di preavviso fa sì che ad essi non sia più applicabile l'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

5) Età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

La legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 novembre 2010, avente per oggetto *"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"* all'articolo 22 ha modificato le disposizioni in materia di età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale.

In particolare detto articolo ha riformulato il comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, prevedendo che *"Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"*.

In merito, si ritiene che nella locuzione "servizio effettivo" siano da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese e, in particolare, oltre al servizio prestato presso l'amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per lo Stato (quale ad esempio il servizio militare purché già valorizzato a fini pensionistici), i servizi ricongiungibili ai sensi della legge n. 523/1954 o 1092/1973, i servizi correlati ad attività lavorativa e ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979 o n. 45/1990 ovvero totalizzati ai sensi del Reg. CE 1606/1998 o ai sensi del D.lgs. n. 42/2006 ed i servizi riscattati (ad es. per lavoro prestato



- all'estero); restano, per contro, esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio (es. laurea, dottorato di ricerca ecc..).

Si evidenzia, inoltre, che la nuova formulazione dell'articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, nello stabilire il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza dell'interessato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ha eliminato ogni riferimento all'applicazione dell'articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992. Di conseguenza, dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo di cui al citato articolo 16 non è più esercitabile da parte dei dirigenti medici e del ruolo sanitario nazionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Giorgio Fiorino

